

L'anno 2007, il giorno 11 del mese di dicembre in Roma

tra

FEDERAGENTI – Federazione Nazionale Agenti Raccomandatori Marittimi Agenti Aerei e Mediatori Marittimi

e

MANAGERITALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modifiche, per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.

Art. 1 – Retribuzione minima contrattuale di ingresso

La retribuzione mensile dei dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.900,00 (duemilanovecento/00) lordi.

Art. 2 - Aumento retributivo

1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2007 ed un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1° gennaio 2008.

2. Ai dirigenti assunti o nominati dalla data di stipula del presente accordo al 31 dicembre 2007 compete esclusivamente l'aumento con decorrenza 1° gennaio 2008.

3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2005 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.

Art. 3 – Retribuzione variabile

1. L'articolo 12 del ccnl 15 ottobre 1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 – Retribuzione variabile

1. Sono sottoscritti, presso le Commissioni di cui all'art. 35-bis del presente contratto, gli accordi collettivi o individuali che determinano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Gli accordi di cui al presente articolo potranno usufruire delle eventuali agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione”.

2. Nel ccnl 15 ottobre 1999 viene inserito il seguente articolo 35 ter:

“Art. 35ter – Commissioni Paritetiche per la retribuzione variabile

La Commissione Paritetica di cui all'art. 35 bis del ccnl, oltre che in materia di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, è competente anche per la conferma degli accordi per la retribuzione variabile di cui all'art. 12 del ccnl”.

Art. 4 – Fondo Mario Negri

I commi 3, 4 e 4bis dell'art. 25 del ccnl 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all'11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all'1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all'1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, all'1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed all'1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

4bis. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall'anno 2007 è pari al 3,00% ed a decorrere dall'anno 2008 è pari al 3,30%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4”.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Dato l'assetto mutualistico del Fondo Mario Negri, le maggiori contribuzioni dovute per effetto del presente accordo sono subordinate alla previsione di analoghe disposizioni nell'accordo che verrà stipulato per i dirigenti del terziario.

Art. 5 – Assistenza Sanitaria Integrativa (FASDAC)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell'art. 27 del ccnl 15 ottobre 1999 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

- a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
- b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
- c) 1,87% a carico del dirigente in servizio”.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel disegno di Legge Finanziaria per il 2008, si impegnano ad intervenire tempestivamente al fine di concordare le necessarie revisioni della normativa contrattuale, statutaria e regolamentare del Fondo Mario Besusso, qualora sopraggiungessero modifiche legislative volte a ridisegnare la normativa applicabile, anche sotto l'aspetto fiscale, ai fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Art. 6 – DPN

1. Le parti concordano di confermare con riferimento alle assunzioni e/o nomine di DPN che interverranno nel corso del biennio 2007/2008, anche a tempo determinato, le agevolazioni contributive di cui agli articoli 25, comma 4bis, e 26, comma 3bis, del ccnl 15 ottobre 1999 e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 3bis dell'articolo 26 medesimo viene modificato come segue:

“3bis. Ai Dirigenti di prima nomina (DPN), saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative”.

Art. 7 – Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti

All'art. 22 del ccnl 15 ottobre 1999 vengono aggiunti il seguente comma 5bis:

“5bis. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti ad un minimo di 6 giorni nell'arco di un triennio) per l'attuazione di specifici programmi formativi a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell'attività professionale”.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in particolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR.

Art. 8 – Congedi per la prevenzione medica

Il dirigente ha diritto ad 1 giorno di congedo retribuito ogni biennio per l'utilizzo dei voucher di medicina preventiva secondo il programma attuato dal Fondo Mario Besusso.

Il suddetto congedo retribuito può essere fruito esclusivamente per la medicina preventiva e non dà quindi diritto ad alcuna indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.

Art. 9 – Malattia e infortunio

All'articolo 18 del ccnl 15 ottobre 1999, viene inserito il seguente comma 4bis:

“4bis. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro indicato al comma 1 si intende ridotto fino a coincidere con il termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato. Il tale ipotesi, sarà dovuta al dirigente, oltre al TFR e alle altre spettanze di fine rapporto, un'indennità pari ad 1/2 dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art.30, comma 1”.

Art. 10 – Collegio di conciliazione ed arbitrato

All'articolo 28 del ccnl 15 ottobre 1999, come modificato dall'art. 10 dell'accordo 3 agosto 2004, viene inserito il seguente comma 16bis:

“16bis. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in azienda, nella qualifica di dirigente, superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- 9 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;
- 8 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;
- 7 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;
- 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 61 e i 64 anni compiuti.

Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L'onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente”.

Art. 11 – Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione

1. Alle imprese che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, per un periodo di un anno dalla data di assunzione sono applicabili le medesime agevolazioni contributive previste per i dirigenti di prima nomina (DPN).

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono essere attuate nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell'ambito della stessa società o di società ad essa collegate, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.

Art. 12 – Outplacement

L'art. 31 del ccnl 15 ottobre 1999 è modificato come segue:

“1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.

2. L'azienda si farà carico fino al 50% dell'importo da versare alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente”.

Art. 13 – Trasferimento

Il comma 3 dell'articolo 16 del ccnl 15 ottobre 1999 è modificato come segue:

“3. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso. Salvo diverso accordo fra le parti interessate, in trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno di età, se uomo, o il 50° anno di età, se donna. Analogamente, l'azienda non può unilateralmente disporre il trasferimento del dirigente in un Paese estero situato in una delle aree geografiche dichiarate, al momento del trasferimento, “zone a rischio” o anche, per il dirigente con familiari a carico, “zone di cautela” dall'Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri”.

Art. 14 – Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2010.

2. Le parti relative al trattamento retributivo, alla previdenza ed assistenza integrative scadranno il 31 dicembre 2008.

Per FEDERAGENTI
Marco Paifelman

Per MANAGERITALIA
Massimo Fiaschi

Roma, 11 dicembre 2007